

Reg. Sent. 1572/2024

Depositata il 22.11.2024

n. 1441/2019 R.G. Tribunale

n. 1341/2018 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

SENTENZA

(art. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pescara, in composizione Monocratica, Giudice Dott. Nicola Colantonio, all'udienza del 22.10.2024, ha pronunciato, con la lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

P. M. T., nata a (...) il (...), residente in (...), con domicilio dichiarato ai sensi dell'art. 161 c.p.p. presso (...)

LIBERA/ ASSENTE

Difensore d'ufficio: Avv.to V. D. B. del Foro di Pescara

IMPUTATA

Del reato previsto e punito dall 'art. 640 del codice penale, per essersi, mediante artifici e raggiri, consistiti nel farsi corrispondere da D. D. N., tramite accredito su carta postepay, la somma di euro 750,00 per assicurare un autovettura per la quale rilasciava il relativo contrassegno, inducendo in errore il medesimo D. D. N. circa l'effettiva sussistenza della copertura assicurativa del veicolo, procurata l'ingiusto profitto corrispondente al suddetto importo di denaro, in danno del medesimo D. D. N.

In Montesilvano, il 13 settembre 2017

Conclusioni delle parti:

P.M. in persona della Dott.ssa Angela Sollecchia;

Avv.to V. D. B., d'ufficio ex art. 97 co. 1;

Le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il P.M. citava a giudizio P. M. T. contestandole la condotta di reato riportata in epigrafe. Si disponeva la rinnovazione degli atti, per essere mutato il giudicante, e all'udienza del 22.10.2024, espletata l'attività istruttoria, le parti concludevano come da verbale

Osserva il Giudicante che, alla luce di tutte le risultanze probatorie legittimamente utilizzabili per la decisione, risulta incontestabilmente dimostrata la penale responsabilità della prevenuta per la condotta di reato compendiata nell'imputazione.

Occorre premettere che la vicenda può essere ricostruita compiutamente attraverso l'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi e dalla documentazione acquisita.

Il teste D. N. D. riferisce di essersi rivolto, a seguito della scadenza della polizza assicurativa per la propria autovettura, all'Agente Assicurativo M. S. per poter stipulare un nuovo contratto ad un prezzo vantaggioso. Il teste riferisce che il S. gli prospettava una proposta di contratto a prezzo conveniente e che, pertanto, aveva versato in pagamento la somma di € 700,00.

Il teste assume di essere venuto a conoscenza, tramite il suo precedente assicuratore, nei giorni successivi veniva che la propria autovettura, nonostante il pagamento del premio in favore del S., non risultava coperto da alcuna polizza assicurativa; pertanto, il teste si recava presso il Comando dei Carabinieri di Montesilvano per sporgere querela.

Il teste S.M., Subagente Assicurativo, riferisce di aver preso contatti con un Broker Assicurativo online per poter stipulare una polizza assicurativa per il proprio cliente D. N. D.. Il teste assume di aver stipulato la polizza, per il proprio cliente, versando in pagamento il premio assicurativo, pari ad € 700,00, attraverso una ricarica di una carta postepay. Il teste, verificando l'inesistenza effettiva della polizza attraverso un controllo sulla banca dati RC Auto, cercava di contattare il Broker Online, con cui aveva preso contatti per stipulare la polizza, senza ottenere risposta alcuna: pertanto, invitava il D. N. a sporgere querela.

Il teste S. G., in servizio presso il Comando Stazione Carabinieri di Montesilvano, riferisce di aver svolto, a seguito della querela presentata da D. N. D., degli accertamenti relativi al pagamento effettuato dalla persona offesa, accertando che la Carta Postepay su cui il versamento era stato effettuato risultava essere intestata a tale P. M. T.: il teste accertava che

la carta di credito in questione era stata attivata per mezzo dei documenti d'identità della prevenuta.

Per completezza, in atti, veniva acquisito il contratto di assicurazione e la documentazione del pagamento effettuato in favore della prevenuta.

Così compendiate le risultanze dibattimentali, ritiene il Giudicante che P.M.T. abbia concorso con l'ignoto, che, spacciandosi per un Broker Assicurativo, aveva indotto in errore il querelante convincendolo a versare sulla carta di credito prepagata intestata alla prevenuta la somma di denaro indicata nell'imputazione. Ciò può affermarsi in quanto l'imputata concorreva, moralmente ed anche materialmente, nel piano criminoso mettendo a disposizione la propria carta di credito per permettere l'acquisizione del profitto ingiusto della truffa: peraltro, non risulta che la imputata abbia mai denunciato lo smarrimento o il furto della carta di credito. E che la prevenuta fosse consapevole dell'illecito utilizzo della propria carta di credito, e quindi fosse complice del piano criminoso, è possibile affermarlo sulla base del fatto che la stessa non aveva avuto alcun rapporto creditorio con la persona offesa e, pertanto, non v'era alcuna legittima ragione che giustificasse il versamento di denaro effettuato in suo favore: né risulta che l'imputata, una volta ricevuta la somma di denaro, abbia provveduto a restituire la somma indebitamente percepita.

Sussiste, pertanto, la penale responsabilità della prevenuta per la condotta di reato descritta nell'imputazione, avendo P. M. T., mettendo a disposizione la propria carta prepagata, partecipato fattivamente al piano criminoso dell'ignoto che riusciva ad ingannare D. N. D..

Ciò posto, in diritto, è buona regola ricordare che, con riguardo al delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "Postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima (Cass. penale sez. I, n. 49988 del 17/10/2018). Con riguardo, all'induzione in errore, ai fini della sussistenza del reato di truffa, l'idoneità dell'artificio e del raggirio non è esclusa dalla mancanza di diligenza della persona offesa (Cass. pen. Sez. II, n. 34059 del 04/09/2009, rv. 244948).

Fatte queste premesse e visto l'art. 133 cp, pena equa per P.M.T. è mesi sei di reclusione ed € 51,00 di multa, a cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Lo stato di incensuratezza, tenuto conto della sanzione applicabile in concreto, permette la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

P. Q. M.

Visti gli artt. 533, 535 cpp, dichiara P. M. T. colpevole del reato lei ascritto e la condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed € 51,00 di multa, nonché al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa alle condizioni di legge.

Motivazione riservata in giorni novanta.

Pescara, 22.10.2024

Il Giudice